

## ACCETTAZIONE DI EREDITA'

L'accettazione è l'atto per mezzo del quale gli eredi acquisiscono il diritto all'eredità (a partire ed effetto dal giorno del decesso del defunto). Gli incapaci, per poter accettare, devono essere assistiti o rappresentati.

### TERMINE PER ACCETTAZIONE DI UNA EREDITA'

L'accettazione dell'eredità deve avvenire tassativamente entro 10 anni dalla data di apertura della successione, che corrisponde alla data del decesso del *De Cuius*. *Chiunque vi abbia interesse può chiedere al Tribunale competente che per tutte le persone chiamate all'eredità venga fissato un termine più breve: trascorso il quale il diritto di accettazione si estingue.*

L'accettazione "con il beneficio di inventario" costituisce però un'eccezione, qualora il chiamato all'eredità sia già in possesso di beni facenti parte dell'eredità. In questa ipotesi l'inventario (che presuppone la separazione dei beni del testatore da quelli già di proprietà degli eredi), deve essere fatto al massimo entro 3 mesi dalla morte del defunto: in questo caso l'accettazione dovrà avvenire entro i successivi 40 giorni.

## L'accettazione può essere:

### TACITA

Gli eredi compiono una serie di atti che presuppongono la chiara volontà di accettare, e che solo un vero erede avrebbe il diritto di compiere: ad esempio l'alienazione di cose provenienti dall'eredità e utilizzo o sottrazione di tutti o parte dei beni ereditari.

In tutte e due le ipotesi al momento dell'accettazione si produce la "confusione" tra il patrimonio del defunto e quello degli eredi; gli stessi rispondono quindi sia dei debiti che dei legati ereditari, anche nel caso che superano l'asse ereditario.

L'accettazione è irrevocabile, e non può essere legata a termini o condizioni; una parziale accettazione dell'eredità non è possibile.

### ESPRESSA

In un atto pubblico la persona interessata assume il titolo di "erede" e/o dichiara di accettare l'eredità. Il notaio, alla presenza dell'accettante, riceve la dichiarazione dello stesso e ne redige verbale, indicando le generalità dell'accettante e dell'eredità che si accetta.

### CON BENEFICIO DI INVENTARIO

Rappresenta la soluzione migliore nell'ipotesi in cui non si conosca con precisione l'ammontare della massa ereditaria e dei debiti.

Essa avviene mediante dichiarazione effettuata alla presenza di un notaio o di un cancelliere del Tribunale . Con questo tipo di accettazione gli eredi impediscono la cosiddetta "confusione" tra il loro patrimonio già posseduto e quello del defunto. Quindi la massa ereditata ed patrimonio degli eredi restano ben divisi e separati.

Gli eventuali debiti ereditati devono comunque essere sempre pagati, mai solo entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati.

Per gli incapaci, le persone giuridiche ed i minorenni è l'unica forma obbligatoria. Il notaio preposto riceve la dichiarazione dell'accettante (anche alla presenza di due testimoni). Occorre successivamente l'esecuzione dell'inventario vero e proprio dei beni, a cui devono assistere gli eredi del defunto ed i suoi creditori (anche mediante delega).

Per la stesura dell'inventario si procede mediante un dettagliato elenco descrittivo di tutti i beni mobili ed immobili facenti parte della massa ereditaria del defunto. Si provvede, se necessario, alla "conservazione" di parte dei beni (se di pregio od altro) per evitare che rimangano incustoditi. Il notaio (o persona delegata) tiene in consegna le chiavi delle porte d'accesso sulle quali siano stati apposti sigilli, sino alla completa ultimazione dell'inventario.

Ad operazioni ultimate provvede ad inserire la dichiarazione dell'accettante e l'inventario nel registro delle successioni.